



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Via Matteotti, 15 – tel:032155113
28060 Granozzo con Monticello (NO)

ORD. N. 19/2015
NG/ng

Granozzo con Monticello, li 30.12.2015

Oggetto: Ordinanza di divieto di sparo di petardi e botti dal giorno 31 dicembre 2015 al giorno 3 gennaio 2016

IL SINDACO

RILEVATO che:

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i minori) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'impiego dei prodotti pirotecnici si rilevano i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- altresì si rende necessario riservare particolare tutela agli animali di affezione presenti nelle abitazioni nonché agli animali selvatici;

RITENUTO per tutto quanto sopra, che si rilevi la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, segnatamente attraverso l'emanazione di apposito provvedimento contingibile e urgente, finalizzato a imporre il divieto in luoghi pubblici o aperti al pubblico a tenere comportamenti che possono turbare la tranquillità e compromettere la sicurezza dei cittadini determinando altresì nocumento a persone, animali e cose;

VISTA la L.24/11/1981 n.689;

VISTO l'art.57 del T.U.L.P.S R.D. 773/1931;

VISTI gli artt. 7 bis e 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

a far data dal 31 dicembre 2015 e sino al 3 gennaio 2016, in aree pubbliche e sulla pubblica via del centro abitato, è fatto divieto assoluto di:

- accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari, usare e portare con sé materiale esplodente, accendere fuochi, fare esplodere petardi, castagnole e simili e artifici esplodenti.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art 7 bis del D.Lg.vo 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la segnalazione alla Autorità Giudiziaria;

Le violazioni al presente provvedimento comportano altresì il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 6 della medesima legge;

RACCOMANDA

di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo né tantomeno di provare a riaccenderli;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

- preventivamente al Signor Prefetto di Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 commi 4 e 9 del D.Lg.vo 267/2000 e s.m.i.;
- a tutte le forze di polizia competenti per territorio, incaricate dell'esecuzione del provvedimento;
- alla cittadinanza a mezzo affissione all'Albo Pretorio On line del Comune e pubblicazione nel sito del Comune, nonché nelle bacheche site nel territorio;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà affissa all'Albo Pretorio On line del Comune di Granzo con Monticello.



IL SINDACO
(Arrigo Benetti)